

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LOCALIZZAZIONE SOSTENIBILE E LA GOVERNANCE SOVRACOMUNALE DEGLI INSEDIAMENTI DI DATA CENTER NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

PREMESSE

VISTO lo Statuto della Provincia di Pavia e le funzioni di area vasta ad essa attribuite in materia di pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell'ambiente, coordinamento delle reti e dei servizi, nonché di supporto e coordinamento degli enti locali del territorio;

VISTA la legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 11, comma 2-ter, che consente e promuove forme di perequazione e compensazione intercomunale per interventi di rilevanza sovracomunale, al fine di garantire un'equa distribuzione dei carichi e dei benefici tra i Comuni interessati;

VISTA la D.G.R. di Regione Lombardia 24 giugno 2024, n. XII/2629, recante "Linee guida per la realizzazione in Lombardia delle infrastrutture fisiche in cui vengono localizzate apparecchiature e servizi di gestione delle risorse informatiche – data center", la quale:

- prevede che le richieste di insediamento siano trattate in **Conferenza di servizi** con la partecipazione della Provincia o della Città Metropolitana;
- raccomanda, per impianti di potenza pari o superiore a 5 MW, l'attivazione di **forme di perequazione territoriale intercomunale** ai sensi dell'art. 11, comma 2-ter, l.r. 12/2005;
- orienta verso **localizzazioni consapevoli e sostenibili**, con priorità per aree già urbanizzate, dismesse o da rigenerare, al fine di limitare il consumo di nuovo suolo;

VISTI i modelli regolativi e procedurali già sperimentati dalla Provincia di Pavia per insediamenti ad alto impatto (in particolare nel settore logistico) che hanno previsto: valutazioni preventive sugli effetti indotti sulla mobilità e sulle infrastrutture, istituzione di **fondi perequativi provinciali**, definizione di **criteri di riparto** tra Comuni interessati, richiesta di **garanzie fideiussorie** e sistemi di **monitoraggio continuativo**, modelli che si prestano ad essere mutuati e adattati alla specificità degli insediamenti di data center;

CONSIDERATO che la costruzione dei data center, pur in considerazione della natura energivora, risulta infrastrutturalmente particolarmente esigente e tali esigenze possono essere soddisfatte solo mediante un **governo sovracomunale** esercitato dall'ente di area vasta, capace di integrare pianificazione territoriale, tutela ambientale, dotazioni infrastrutturali, esigenze energetiche e ricadute socio-economiche;

CONSIDERATO che da parte di IDA – Italian Data Center Association – in rappresentanza della filiera degli operatori, si palesa l'esigenza di operare entro un quadro amministrativo **stabile, competitivo, trasparente e non frammentato**, che renda chiari ex ante i criteri localizzativi, le misure perequative e le tempistiche procedurali;

RILEVATO che, anche alla luce delle esperienze nazionali di collaborazione tra associazioni di settore e soggetti istituzionali nel campo dell'innovazione digitale e delle infrastrutture di rete, risulta opportuno collegare agli investimenti in data center **impegni di carattere formativo, di upskilling digitale e di qualificazione del personale locale**, nonché impegni di filiera e occupazionali coerenti con le strategie provinciali su scuola, ITS, CPI e transizione digitale degli enti;

PRECISATO che, in quanto ente pubblico territoriale, la Provincia di Pavia è tenuta al primato dell'interesse pubblico, alla trasparenza, all'imparzialità, alla sostenibilità e alla tutela del suolo e delle risorse energetiche, e che pertanto ogni misura acceleratoria o di favore per gli operatori potrà operare solo se e nella misura in cui compatibile con tali principi;

RITENUTO pertanto di dover formalizzare una cornice condivisa che unisca:

- la dimensione di pianificazione di area vasta (individuazione di aree idonee e non idonee, priorità alla rigenerazione, riduzione del consumo di suolo),
- la dimensione di gestione e la valutazione amministrativa
- la dimensione territoriale e sociale (perequazione intercomunale, compensazioni, percorsi formativi e occupazionali, coinvolgimento degli stakeholder locali)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 – Natura e finalità

1. Il presente Protocollo d'intesa è volto a definire un quadro unitario per la localizzazione e l'accompagnamento degli insediamenti di data center nel territorio provinciale.
2. Il Protocollo non sostituisce e non deroga agli atti autorizzativi, edilizi, urbanistici o convenzionali di competenza dei Comuni o di altre amministrazioni, i quali restano disciplinati dalle rispettive fonti e procedure.
3. La Provincia di Pavia, d'intesa con IDA, persegue le seguenti finalità:
 - 3.1 rendere più competitivo e prevedibile il processo autorizzatorio degli operatori che intendano insediarsi sul territorio provinciale;
 - 3.2 assicurare che ogni investimento produca un ritorno territoriale effettivo e misurabile in termini di opere, servizi, mitigazioni ambientali, digitalizzazione e rafforzamento delle reti;
 - 3.3 attivare una co-pianificazione preventiva delle aree potenzialmente interessate, al fine di ridurre i conflitti localizzativi e favorire la rigenerazione degli ambiti già urbanizzati;
 - 3.4 promuovere un sistema di premialità, con priorità per gli interventi che riducono il consumo di suolo e le emissioni;
 - 3.5 dare omogenea attuazione su scala provinciale alle linee guida regionali approvate con D.G.R. 24 giugno 2024, n. XII/2629.

Art. 2 – Oggetto

1. Oggetto del presente Protocollo è la definizione condivisa, tra la Provincia di Pavia e IDA, di un assetto amministrativo-territoriale di riferimento per gli insediamenti di data center.
2. In particolare, il Protocollo disciplina:
 - 2.1 la predisposizione e l'aggiornamento di un Atlante provinciale delle aree destinate o destinabili a data center;
 - 2.2 l'istituzione di un Tavolo tecnico permanente di concertazione e di perequazione con la partecipazione dei Comuni e degli enti tecnici;
 - 2.3 l'applicazione di un sistema di perequazione e di compensazioni, anche intercomunali, per gli interventi di rilevanza sovracomunale;
 - 2.4 l'introduzione di un regime di premialità per i progetti localizzati in aree rigenerate o con elevata efficienza energetico-ambientale.

Art. 3 – Atlante provinciale delle aree idonee e non idonee

1. La Provincia di Pavia elabora e mantiene aggiornato un Atlante delle aree per data center, in coerenza con il PTCP vigente e con la D.G.R. XII/2629/2024.
2. L'Atlante classifica il territorio provinciale secondo livelli di compatibilità decrescente, individuando:
 - 2.1 le **aree idonee**, di norma costituite da ambiti produttivi esistenti, aree dismesse o da rigenerare e lotti già infrastrutturati;
 - 2.2 le **aree idonee con condizioni**, nelle quali l'insediamento è ammesso solo previo soddisfacimento di specifiche mitigazioni, adeguamenti viabilistici, accordi intercomunali e verifica dell'integrazione energetica;
 - 2.3 le **aree non idonee**, caratterizzate da vincoli ambientali o paesaggistici non mitigabili, da rischio idraulico, da destinazioni agricole strategiche o da cumulo di impatti derivanti da logistica e infrastrutture.
3. L'Atlante ha natura di strumento di indirizzo di area vasta e non produce effetti diretti sugli strumenti urbanistici comunali.
4. L'Atlante costituisce parametro tecnico-amministrativo di riferimento per le eventuali Conferenze di Servizi e per il prosieguo della valutazione amministrativa
5. IDA fornisce alla Provincia i dati tecnici minimi necessari (fabbisogni energetici, requisiti di connettività, condizioni di accessibilità) per l'aggiornamento dell'Atlante con criteri oggettivi e coerenti con l'evoluzione del settore.

Art. 4 – Perequazione territoriale e compensazioni

1. La Provincia attiva, nei casi di insediamenti di un data center assume rilievo sovracomunale per dimensioni, potenza installata, opere di adduzione o incidenza sulla rete viaria, sin dalla fase istruttoria preliminare, le misure di perequazione intercomunale di cui all'art. 11, comma 2-ter, l.r. 12/2005.
2. Le misure di cui al comma 1 sono finalizzate a garantire un'equa distribuzione dei benefici e dei carichi tra i Comuni direttamente interessati e quelli contermini che subiscono gli effetti indotti.
3. In tale ambito possono essere richiesti o concordati dalla Provincia di Pavia interventi perequativi:
 - 3.1 interventi di adeguamento e messa in sicurezza della viabilità;
 - 3.2 interventi di rigenerazione o riqualificazione ambientale e/o sociale;
 - 3.3 forme di indennizzo economico a fronte di impatti documentati.
5. Le obbligazioni assunte dagli operatori sono assistite da idonee garanzie fideiussorie secondo schemi approvati dalla Provincia, al fine di assicurare l'effettiva esecuzione degli impegni e la piena monitorabilità dell'investimento.
6. La Provincia può riconoscere, d'intesa con i Comuni interessati, forme di premialità perequativa, ai sensi della L.r. 12/2005, agli interventi localizzati su aree già urbanizzate, dismesse, bonificate o comunque impermeabilizzate.
7. Possono altresì essere oggetto di premialità i progetti che:
 - 6.1 prevedono sistemi di recupero del calore a favore di utenze pubbliche, teleriscaldamento o comunità energetiche;
 - 6.2 impiegano fonti rinnovabili locali o tecnologie di raffrescamento a basso impatto;
 - 6.3 garantiscono prestazioni emissive inferiori ai benchmark regionali o nazionali.
8. Le premialità possono consistere, tra l'altro, nella modulazione della quota di contribuzione al fondo perequativo o nella possibilità di sostituire parte delle compensazioni con interventi pubblici di elevata utilità territoriale.

9. La concessione delle premialità è comunque subordinata alla verificabilità tecnica delle prestazioni dichiarate

Art. 5 – Quadro unitario di riferimento per la gestione e la valutazione amministrativa

1. La gestione e la valutazione amministrativa si configura in un percorso, basato sulla trasparenza documentale e la razionalizzazione dei tempi che ne garantiscano la prevedibilità senza violare il primato dell'interesse pubblico e l'imparzialità.
2. A tal fine la Provincia si impegna ad **individuare le fasi procedurali ottimizzabili**.
3. L'obiettivo della razionalizzazione è quello di **fornire un quadro temporale definito** agli operatori, senza ridurre il livello di approfondimento e le garanzie proprie dei procedimenti ambientali

Art. 6 – Coordinamento procedimentale

1. La Provincia di Pavia, in sede di valutazione di procedibilità dell'istanza di AIA, prende atto dell'esistenza di una VIA già avviata e avvia contestualmente l'esame tecnico di propria competenza.
2. In tale fase l'Amministrazione provinciale formula eventuali richieste di integrazione o approfondimento, così da consentire all'operatore l'eventuale adeguamento tempestivo della documentazione.
3. Il rilascio dell'AIA resta comunque subordinato alla conclusione positiva della VIA e al rispetto delle prescrizioni in essa contenute.
4. Resta ferma la regola per cui la valutazione di impatto ambientale (VIA) costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Art. 7 – Semplificazione amministrativa

1. La Provincia assicura, per quanto di competenza e nel rispetto della normativa vigente, il massimo coordinamento e la coerenza tra i procedimenti di cui è titolare in un'ottica di semplificazione amministrativa e di non duplicazione degli oneri a carico del proponente.
2. Nel raccordo tra i procedimenti di VIA e di AIA, la Provincia orienta le proprie determinazioni ai principi di coerenza, proporzionalità, semplificazione amministrativa, valorizzando le risultanze della VIA quale quadro di riferimento unitario per la definizione delle condizioni autorizzative.
3. L'impegno di cui al comma 2 è garantito a condizione che:
 - 3.1 non intervengano modifiche, né formali né sostanziali, al progetto oggetto di valutazione;
 - 3.2 non siano formulati rilievi qualificati o nuove richieste da parte delle altre amministrazioni intervenute in Conferenza di servizi;
 - 3.3 non sopravvengano disposizioni normative o regolatorie, ovvero atti di indirizzo o linee guida vincolanti, che impongano aggiornamenti o integrazioni.

Art. 8 – Esame preliminare di prefattibilità

1. In coerenza con l'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel rispetto dei principi di prevenzione, proporzionalità, semplificazione amministrativa e tutela

- dell'affidamento, l'operatore può attivare una procedura di valutazione preliminare di prefattibilità ambientale, finalizzata a individuare, in via orientativa, l'eventuale procedura ambientale da avviare.
2. L'operatore, in particolare nei casi in cui ritenga insussistenti potenziali impatti ambientali significativi e negativi, sottopone alla Provincia l'area interessata e un progetto di massima, corredato da adeguati elementi informativi anche mediante liste di controllo, in modo da consentire una prima valutazione ricognitiva ai sensi del d.lgs. 152/2006.
 3. La Provincia, nei limiti del livello di approfondimento della documentazione presentata, e previa verifica di coerenza con il PTCP e con l'Atlante provinciale, comunica all'operatore – nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente – l'esito delle proprie valutazioni, indicando a titolo esemplificativo:
 - 3.1 se l'intervento debba essere assoggettato a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA ovvero non rientri nelle categorie previste dall'articolo 6 del d.lgs. 152/2006;
 - 3.2 le principali condizioni e vincoli rilevati;
 - 3.3 gli orientamenti sugli iter autorizzativi prevedibili e sulle possibili misure di integrazione territoriale e perequazione.
 4. Gli esiti della valutazione preliminare hanno natura meramente orientativa, non costituiscono titolo abilitativo né anticipano le determinazioni rimesse ai procedimenti di cui al d.lgs. 152/2006, e non generano affidamento definitivo sull'esito degli stessi, fermo restando l'obbligo dell'amministrazione di improntare la propria azione alla trasparenza e coerenza con le valutazioni espresse.
 5. Gli esiti di cui al comma 3 conservano ordinariamente efficacia orientativa, fatti salvi i casi di modifiche sostanziali del progetto o di sopravvenienze significative del quadro normativo, regolamentare o pianificatorio; in coerenza con l'articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. 152/2006, l'esito della valutazione preliminare e la documentazione trasmessa dall'operatore sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

Art. 9 – Tavolo tecnico di concertazione e perequazione

1. È istituito presso la Provincia di Pavia il Tavolo tecnico consultivo permanente “Data Center – Provincia di Pavia”.
2. Al Tavolo partecipano i competenti settori dell'Amministrazione provinciale, i Comuni interessati, IDA e gli enti tecnici (ambientali e sanitari) via via coinvolti.
3. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:
 - 3.1 fornisce gli elementi di chiarezza sul rispetto dei requisiti territoriali e assicura la coerenza con gli interessi del territorio.
 - 3.2 anticipa e rende trasparenti nei confronti dei proponenti le misure perequative e compensative ritenute necessarie;
 - 3.3 verifica la sostenibilità energetica, infrastrutturale e socio-ambientale degli interventi;
 - 3.4 propone, ove utile, la stipula di accordi che prevedano indennizzi economici, cessioni di aree o opere di riqualificazione in altri ambiti comunali.
4. L'attività del Tavolo è meramente consultiva ed è finalizzata a rendere l'investimento sin dall'origine più certo, più monitorabile e più coerente con gli interessi del territorio.

Art. 10 – Monitoraggio e trasparenza

1. IDA trasmette alla Provincia, con cadenza almeno annuale, un rapporto sugli investimenti in corso o programmati nel territorio provinciale, indicante localizzazione, potenza, tecnologie, misure ambientali e ricadute occupazionali.
2. La Provincia istituisce un cruscotto di monitoraggio, integrato con le piattaforme digitali già in uso, nel quale confluiscono:

- 2.1 lo stato dei procedimenti;
 - 2.2 lo stato di attuazione delle compensazioni;
 - 2.3 l'andamento del fondo perequativo;
 - 2.4 gli elementi necessari all'aggiornamento dell'Atlante.
3. I dati di monitoraggio possono essere utilizzati per la rendicontazione verso i Comuni e gli ulteriori stakeholder territoriali.

Art. 11 – Durata e aggiornamento

1. Il presente Protocollo ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione e non comporta alcun onere economico per i sottoscrittori.